

FAQ per OPERATORI di TRIBUNALI e UEPE

I - Accesso

D: Come posso essere abilitato all'utilizzo del Portale LPU?

R: Bisogna sottoscrivere il Modulo raccolta utenze LPU, non appena abilitata la vostra utenza riceverete una mail di avviso.

D: Ho ricevuto conferma dell'abilitazione, ma non riesco comunque ad accedere, come posso fare?

R: Seguire queste istruzioni:

1. l'indirizzo da cui si sta tentando l'accesso deve corrispondere a lpu-amministrazione.giustizia.it.
Qualora non dovesse funzionare, procedere con i prossimi passi.
2. Cancellare la cache:
 - In Edge seleziona "Impostazioni e altro" nell'angolo in alto a destra della finestra del browser.
 - Seleziona "Impostazioni" > "Privacy, ricerca e servizi".
 - In "Eliminare i dati di navigazione" Seleziona "Scegli cosa cancellare"
 - In "Intervallo di tempo" scegli "Tutto".
 - Seleziona solo "Cookie e altri dati del sito" e "immagini e file memorizzati nella cache", quindi "Cancella ora".

Infine, riprovare ad effettuare l'accesso. Qualora non dovesse funzionare, aprire un ticket [cliccando qui](#)

II – Inserimento dei dati

D: Come faccio a inserire una nuova convenzione?

R: Nell'area riservata, cliccare sulla voce a sinistra "inserimento completo nuova convenzione"; per una guida passo-passo potete consultare il [Video Tutorial Numero 3](#).

D: Come faccio a modificare/cancellare una convenzione esistente?

R: Nell'area riservata, cliccare sulla voce a sinistra "Ricerca Convenzione" e, dopo aver individuato la convenzione da modificare/cancellare, nella colonna "Operazioni" cliccare sull'icona della matita per modificare o sull'icona del cestino per cancellare.

Per una guida passo-passo potete consultare il [Video Tutorial Numero 4](#).

D: Le convenzioni scadute devono essere cancellate dal portale?

R: No, il portale riconosce automaticamente le convenzioni scadute e le nasconde nell'area per l'utenza generale. Il Tribunale potrà continuare a visualizzare le convenzioni scadute come storico.

D: Alcuni dati inseriti nelle convenzioni sono errati, cosa devo fare in questo caso?

R: L'operatore del Tribunale dovrà procedere direttamente alla modifica dei dati della convenzione. Per fare ciò, dovrà selezionare nell'area riservata la voce "ricerca convenzione", individuare la convenzione da correggere, e cliccare sull'icona della matita nella colonna "operazioni".

D: Quando inserisco una nuova convenzione, nel campo "Presidente del Tribunale" devo inserire il Presidente in carica in questo momento oppure il presidente che pro tempore ha firmato la convenzione?

R: Va inserito il Presidente che ha firmato la convenzione.

D: Il presidente del tribunale può delegare la firma delle convenzioni ad altra persona?

R: Non è prevista una facoltà di subdelega, tutte le convenzioni debbono essere sottoscritte dal Presidente del Tribunale.

D: Nel caso delle convenzioni stipulate ante-portale (e quindi già firmate) devo caricare il testo originale firmato oppure deve essere caricata la convenzione generata dal portale?

R: In questo caso deve essere caricata la convenzione originale firmata.

D: Il file della Convenzione firmata da inserire nel nuovo portale deve essere necessariamente sottoscritto digitalmente?

R: La modalità di firma è a discrezione del Tribunale, tuttavia la firma digitale è raccomandata.

D: Nel caso in cui il rappresentante legale di un ente che ha stipulato una convenzione attiva e vigente sia stato sostituito, questo dato deve essere sostituito anche sul portale?

R: No, nel campo "Legale Rappresentante" deve rimanere il nominativo del soggetto che ha sottoscritto la convenzione.

D: Una convenzione sul portale sta per scadere e l'ente ha richiesto di rinnovarla. Come procedo?

R: La convenzione rinnovata deve essere reinserita da zero sul portale.

D: In passato il Tribunale ha stipulato una convenzione mista, con posti per sanzione sostitutiva, pena sostitutiva e MAP; questa deve essere caricata sul portale come tre convenzioni diverse ciascuna afferente a una diversa tipologia oppure come una singola convenzione mista?

R: La convenzione dovrà essere caricata come singola convenzione mista. Tutte le nuove convenzioni stipulate, invece, dovranno riguardare specificatamente una delle seguenti categorie: sanzioni sostitutive, pena sostitutiva, messa alla prova.

D: Quale modello devo utilizzare per la stipula di una nuova convenzione?

R: Per le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova (disciplinate dal [D.M. 88/2015](#)) si dovrà utilizzare il modello allegato alla delega conferita ai presidenti dei tribunali dal Guardasigilli in data 9 settembre 2015; per le altre fattispecie di LPU (le convenzioni sono disciplinate dal [D.M. 26 marzo 2001](#)), invece, va utilizzato quello allegato alla delega conferita ai presidenti dei tribunali dal Ministro della Giustizia in data 16 luglio 2001; per le convenzioni per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve si dovrà utilizzare il modello allegato alla delega conferita ai presidenti dei tribunali dal Guardasigilli in data 11 giugno 2025 (disciplinate dal [D.M. 27 luglio 2023](#)).

D: Chi deve espletare i controlli sugli Enti che intendono convenzionarsi o che si sono già convenzionati con il Tribunale?

R: Il Tribunale può acquisire informazioni relativamente all'onorabilità ed ai presupposti di legalità dell'ente attraverso le Forze di Polizia, anche avvalendosi del contributo diretto del Nucleo di Polizia Penitenziaria, recentemente istituito presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

D: Dove trovo il link al testo della convenzione?

R: Il link della convenzione può essere copiato dal sito www.giustizia.it, nella sezione Convenzioni, accordi, protocolli, cercando nella lista delle convenzioni del tribunale selezionato o digitando nella finestra di ricerca del sito il nome dell'ente che ha stipulato la convenzione.

D: Come faccio a inserire un nuovo ente?

R: Durante l'inserimento di una nuova convenzione, nella scheda "convenzione" inserire nel campo "Ente/Associazione" il nome dell'ente che volete inserire, dopodiché cliccate sul pulsante verde accanto al nome appena inserito per creare un nuovo ente.

Per una guida passo-passo potete consultare il [Video Tutorial Numero 3](#) al minuto 2:19

D: Come faccio a modificare/cancellare un ente?

R: Dall'area riservata, cliccare sulla voce a sinistra "Ricerca Ente/Associazione" e cliccare sull'icona della matita afferente all'ente desiderato oppure l'icona del cestino per cancellarlo.

Per una guida passo-passo potete consultare il [Video Tutorial Numero 4](#) al minuto 9:15.

D: Sto inserendo una convenzione con più sedi, ma al momento della stipula l'ente non ha specificato come sono distribuiti i posti tra le varie sedi, come posso risolvere?

R: Bisogna contattare l'ente per chiarire come sono distribuiti i posti tra le varie sedi.

D: Una volta inserita la convenzione sul portale, bisogna abilitare anche gli enti?

R: Sì, gli enti vanno abilitati sul portale per permettere di aggiornare i posti disponibili e inviare le proposte di modifica convenzione sul portale.

D: Come faccio ad abilitare un ente per una convenzione già inserita?

R: Dall'area riservata, cliccare sulla voce a sinistra "Ricerca Convenzione" e cliccare sull'icona del lucchetto afferente alla convenzione desiderata.

D: Il portale può essere utilizzato in accordo con l'ente anche durante la fase istruttoria della stipula della convenzione?

R: Il portale è stato pensato per integrarsi anche durante la fase istruttoria di stipula delle convenzioni attraverso lo strumento "Inserimento informazioni minimali accordo" che potete trovare nell'area riservata in alto a sinistra. Il flusso si svolge attraverso i seguenti passaggi:

1. Il Tribunale inserisce le informazioni minimali dell'accordo compilando le schede "Ente/associazione" e "Sedi".
2. Il Tribunale abilita la persona fisica delegata dall'ente per accedere al Portale andando sul cruscotto, cliccando sulla voce "inserimenti minimali" e cliccando sull'icona del lucchetto afferente alla convenzione desiderata.
3. Il Tribunale invia l'invito alla persona fisica censita nel punto 2, cliccando sull'icona .
4. Il Sistema invia una mail alla persona fisica, in particolare alla e-mail specificata in fase di censimento (punto 2), con le indicazioni per accedere al Cruscotto destinato all'Ente
5. Il delegato dell'ente entrerà nella propria area riservata e potrà inserire una proposta di Convenzione che includerà numero di posti, tipologia convenzione ecc. oltre a poter modificare le schede "Ente/associazione" e "Sedi".
6. Il delegato dell'Ente potrà inviare al Tribunale, attraverso il Portale, la proposta di convenzione per la verifica ed eventuale approvazione/richiesta di integrazione.
7. Il Tribunale potrà visualizzare la proposta dell'ente dal Cruscotto sotto la voce "Proposte di convenzione" e approverà o richiederà la revisione di questa.
8. Il Tribunale e l'Ente procederanno a firmare la convenzione e il Tribunale caricherà la convenzione firmata sul Portale e completerà l'iter della convenzione sul Portale fino all'invio all'Ufficio Stampa.

Per approfondire questa funzionalità consigliamo di consultare il Manuale Utente UU.GG. alla pagina n.70.

D: Come faccio a inserire una sede?

R: Durante l'inserimento di una nuova convenzione, nella scheda "sedi" dovrete inserire i dati afferenti alla sede e infine cliccare sul pulsante verde in basso a sinistra "Aggiungi", le sedi inserite saranno visualizzate in fondo alla pagina.

Per una guida passo-passo potete consultare il [Video Tutorial Numero 3](#) al minuto 5:40.

D: Come faccio a modificare una sede?

R: La modifica può essere fatta direttamente durante l'inserimento di una nuova convenzione nella scheda sedi, in fondo alla pagina, cliccando l'icona della matita, oppure cliccando sulla voce a sinistra "ricerca ente/associazione" cliccando sulla medesima icona afferente all'ente che si vuole modificare.

Per una guida passo-passo potete consultare il [Video Tutorial Numero 4](#) al minuto 12:33.

D: Come faccio a cancellare una sede?

R: Gli operatori degli uffici giudiziari non hanno possibilità, al momento, di cancellare le sedi, si tratta comunque di una modifica che stiamo valutando. Qualora ci fosse bisogno di cancellare una sede aprire un ticket [cliccando qui](#)

D: È possibile per un ente già convenzionato modificare il numero delle persone da accogliere per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il numero delle sedi presso le quali svolgere tale attività o il nominativo del/dei referente/i?

R: Sì, l'ente può proporre al tribunale le modifiche che intende apportare alla convenzione in considerazione delle mutate esigenze o disponibilità.

D: È Possibile continuare a stipulare convenzioni di tipo "Misto"?

R: Al fine di attenersi alla normativa vigente, sia in occasione di sottoscrizione di una nuova convenzione che alla scadenza delle convenzioni precedentemente stipulate di tipo "miste", è necessario valutare, insieme agli enti, la possibilità di pervenire alla stipula di due diverse convenzioni di cui una per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova, ed una per le altre fattispecie di LPU utilizzando, al momento, rispettivamente i due modelli di cui al DM 88/2015 per la prima e al DM del 26 marzo 2001 per tutte le altre fattispecie di LPU.

D: Dopo l'inserimento della convezione sul Portale Nazione LPU, quale operazione si rende necessaria per la trasmissione della stessa?

R: La convenzione va trasmessa in formato word esclusivamente all'Ufficio comunicazione e stampa, fino a quando non sarà attivata sul Portale la funzione "invio all'Ufficio stampa" per la pubblicazione sul sito www.giustizia.it

Il sito www.giustizia.it, cui il portale è collegato, soddisfa gli obblighi di pubblicazione, previsti dal d. lgs 33/2013.

D: È possibile inserire un link diretto al Portale nazionale dei lavori di pubblica utilità sul sito del Tribunale?

R: Sì, ma solo dopo che il Tribunale ha proceduto a caricare tutte le proprie convenzioni stipulate sul Portale nazionale dei lavori di pubblica utilità e/o al controllo dell'esattezza dei dati delle stesse, nonché richiesto la loro pubblicazione (trasmettendone i testi in formato word) all'Ufficio comunicazione e stampa del Ministero della Giustizia.

D: Quali attività lavorative non retribuite è possibile indicare nei testi delle convenzioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità predisposte dai tribunali attraverso il Portale?

R: Il Tribunale e/o l'ente o associazione no profit, al fine di predisporre all'interno del Portale i testi delle convenzioni con l'indicazione dell'attività lavorativa da effettuare, dovranno utilizzare il menu a tendina che riporta le macro-attività valide per entrambi i modelli riferiti al DM 26 marzo 2001 e DM 8 giugno 2015, n. 88. Solamente in casi del tutto eccezionali, si potranno declinare le macro-attività selezionate all'interno del menu a tendina, utilizzando lo spazio dedicato alle note. Le macro-attività così come menzionate all'interno del menu a tendina del Portale, infatti, sono esaustive di tutti gli ambiti applicativi e operativi propri degli enti e associazioni no profit, in modo da offrire agli stessi la necessaria flessibilità nell'individuazione delle mansioni alle quali destinare i lavoratori.

D: Quali sono le categorie di soggetti per i quali allo stato è prevista la copertura assicurativa a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali?

R: A seguito delle ultime modifiche normative, i beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, interessati dal

Portale Nazionale per i lavori di pubblica utilità, allo stato, comprendono i seguenti soggetti:

- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
- condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (lavoro di pubblica utilità sostitutivo).

Per un approfondimento si segnala la Circolare Inail n. 3 del 24 gennaio 2025 : [Circolare Inail n. 3 del 24 gennaio 2025](#).

III – Possibili problemi ed errori

D: Sto inserendo una nuova convenzione, tuttavia cliccando "salva ed esci" il portale restituisce "errore generico".

R: Quando il portale restituisce "Errore generico" consigliamo di effettuare le seguenti verifiche:

1. Nella scheda "convenzione" controllare che il campo "Ente/associazione" non contenga spazi alla fine del nome inserito.
2. Nella scheda "Ente/associazione" controllare che il campo "Denominazione ente" non contenga spazi alla fine del nome inserito.

Qualora il problema persista, vi chiediamo di aprire un ticket [cliccando qui](#)

D: Perché nel Cruscotto LPU se visualizzo la sezione "Convenzioni complete inserite" mi appare un numero di convenzioni maggiore di quello che trovo nella sezione "Ricerca convenzione"?

R: non si tratta di un errore, la sezione "Convenzioni complete inserite" include tutte le convenzioni inserite dal Tribunale, anche quelle "in lavorazione", cioè per le quali non si è ancora completato l'iter di inserimento. Ma le "Convenzioni in lavorazione", non compaiono nella sezione "Ricerca convenzione" né nella parte pubblica del portale.

D: Come agisco se in occasione di una convenzione stipulata precedentemente all'avvio del Portale nazionale LPU non erano stati indicati il numero dei posti messi a disposizione per l'imputato/condannato, le attività da svolgere o altri dati essenziali?

R: Al fine di fornire al cittadino dati certi, si ritiene opportuno invitare l'Ente/Associazione a fornire chiare indicazioni in tal senso e procedere con una integrazione della Convenzione già stipulata ed il successivo aggiornamento sul Portale dei lavori di pubblica utilità ovvero, al momento della scadenza della stessa, qualora si intenda stipularne una nuova, procedere ad invitare l'Ente/Associazione a fornire i dati essenziali e resi obbligatori dal Portale.

Al fine di acquisire gli stessi, si suggerisce all'Ufficio giudiziario l'opportunità di potersi mettere in contatto con il Referente del Lavoro di pubblica utilità dell'Ufficio EPE competente per territorio per una collaborazione in tal senso.

D: Com'è possibile intervenire su una convenzione che non ha scadenza poiché, al momento della sua stipula, era stato indicato il suo rinnovo tacito?

R: Il modello di convenzione allegato alla delega conferita ai presidenti dei tribunali dal Guardasigilli in data 9 settembre 2015 per le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova (disciplinate dal D.M. 88/2015), relativamente alla durata della convenzione prevede: "... la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti".

Il modello allegato alla delega conferita ai presidenti dei tribunali dal Ministro della Giustizia in data 16 luglio 2001, da utilizzare per le convenzioni per le altre fattispecie di LPU (disciplinate dal D.M. 26 marzo 2001), invece, all'articolo 8, rubricato: "Durata della convenzione", è riportato quanto segue: "...La presente convenzione avrà la durata di anni _____ a decorrere dalla data della firma". Pertanto, non essendo indicato un arco temporale per la durata della convenzione, si può stabilire solo un termine minimo di anni 1. Tuttavia, in analogia a quanto successivamente riportato nel modello di convenzione del 2015, si ritiene opportuno non superare gli anni 5 per la durata massima, anche se non rinnovabile, al fine di monitorare nel tempo l'affidabilità dell'ente e l'attualità della convenzione stessa potendosi, nel corso degli anni, verificare dei significativi cambiamenti.

Pertanto, in occasione della stipula di una nuova convenzione, relativamente alla sua scadenza, è necessario attenersi a quanto previsto dai due diversi modelli di convenzione.

Nel caso in cui il Tribunale abbia precedentemente stipulato convenzioni con previsione di rinnovo tacito, sarà necessario rimodulare le stesse secondo quanto prescritto, procedendo a ricontattare gli enti/associazioni, anche attraverso il supporto degli Uffici EPE.

D: Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è obbligato a comunicare le sue assenze?

R: Sì. Le eventuali assenze devono essere comunicate immediatamente all'ente, adeguatamente giustificate e, successivamente, recuperate anche in accordo con l'Uepe territorialmente competente, che deve essere tempestivamente informato sia da parte del soggetto che dall'ente.

D: È possibile lavorare sul portale da remoto?

R: L'esigenza di poter lavorare da remoto è già stata rappresentata all'articolazione ministeriale competente in materia. Tuttavia, al momento, si è in attesa dei necessari interventi per consentire la messa in sicurezza del sistema.

D: È obbligatoria l'iscrizione al RUNTS-REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE per gli enti che intendono convenzionarsi con il tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità?

R: L'iscrizione al RUNTS offre una garanzia circa l'impatto sociale delle attività svolte dall'ente che intende convenzionarsi con il tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A tale riguardo, si precisa inoltre che il Codice del Terzo Settore prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel RUNTS e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il vantaggio principale per l'ente è l'ottenimento della qualifica di ETS.

D: È obbligatoria la stipula della convenzione per l'ente che intende accogliere imputati/condannati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità?

R: Entrambi i D.M. che disciplinano le convenzioni in materia di pubblica utilità e normano le modalità di svolgimento delle attività gratuite da svolgere a favore della collettività prevedono, all'art. 2, che dette attività siano svolte sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia. Pertanto, convenzionarsi con il Tribunale costituisce una garanzia per il sistema giustizia e per la stessa comunità. Inoltre, solo l'ente convenzionato, ha facoltà di accedere allo specifico Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consente la totale gratuità della copertura assicurativa INAIL dei lavori di pubblica utilità, laddove previsto dalla normativa vigente e fino ad esaurimento delle risorse annualmente stanziati nel Fondo stesso. È possibile verificare in ogni momento la disponibilità residua del Fondo nell'home page del portale www.inail.it al banner "Diamoci una mano" posizionato in fondo alla pagina.

D: Perché attivare l'assicurazione Inail e non soltanto l'assicurazione prevista per la responsabilità civile verso terzi per i soci dell'ente?

R: Non è sufficiente la sola copertura assicurativa civile verso terzi perché la normativa di riferimento (D.M. 26 marzo 2001 e D.M. 88/2015) stabilisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti imputati/condannati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità oltre che l'obbligo di tutelarne, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

D: Che tipo di controlli possono esserci per l'ente?

R: La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 13 DLgs.81/2008).

Nel caso in cui ci sia fondato motivo di ritenere che l'ente ospitante ha violato l'obbligo di assicurare il soggetto per il lavoro di pubblica utilità, la sede Inail competente può disporre l'accertamento ispettivo.

Le FF.OO. o l'uepe, quando incaricati dall'A.G., verificano il regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità prescritto.

Le FF.OO. e l'uepe, inoltre, possono procedere alle verifiche relative all'esistenza dei requisiti necessari ai fini del convenzionamento con il tribunale.

D: È possibile dare avvio al lavoro di pubblica utilità prima dell'attivazione della copertura assicurativa Inail a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge n. 208/2015?

R: La copertura assicurativa Inail gratuita a carico del Fondo decorre dalla data indicata nella PEC con cui l'Inail comunica l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa.

Se il lavoro di pubblica utilità è iniziato prima l'ente ospitante è tenuto a versare i premi con la polizza ordinaria dipendenti per il periodo in cui non ha operato la copertura a carico del Fondo.

D: Quali sono le modalità di richiesta di attivazione della copertura assicurativa Inail a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali?

R: L'Ente convenzionato che intende accogliere i soggetti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità richiede all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica con l'apposito servizio online "Polizza volontari" almeno dieci giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività.

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, riepilogati da ultimo nella circolare

Inail n. 3 del 24.1.2025, l'Inail comunica tramite PEC agli enti la regolare attivazione della copertura assicurativa per i soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità e per il numero di giornate indicate nella richiesta.

La copertura assicurativa Inail, pur in presenza dell'avvenuta comunicazione nei termini dell'inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l'Inail ne comunica l'attivazione.